

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 25.7.2000

Il Consiglio di Lega, nella sua riunione del 17 luglio 2000, ha, fra l'altro, approvato:

- 1. Regolamento per l'esercizio della cronaca Radiofonica per la stagione sportiva 2000/2001
- 2. Regolamento per l'esercizio della cronaca Televisiva per la stagione sportiva 2000/2001
- Norme relative ai rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione per la stagione sportiva 2000/2001.

Tali documenti sono posti in allegato al presente Comunicato.

PUBBLICATO IN MILANO IL 25 LUGLIO 2000

IL SEGRETARIO dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE dott. Franco Carraro

NORME

RELATIVE AI RAPPORTI

TRA LE SOCIETA' CALCISTICHE

E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE

DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

NELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001

ART. 1 ACCESSO AGLI STADI

L'accesso gratuito agli stadi in occasione delle gare ufficiali è consentito:

a) ai giornalisti che siano in possesso della "Tessera - Stampa" rilasciata dal C.O.N.I.;

b) ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti e fotografi accreditati dalla Società

ospitante;

c) ai tecnici e agli operatori televisivi autorizzati in forza del "Regolamento

per l'esercizio della cronaca televisiva".

Le Società calcistiche ospitanti devono negare l'accesso allo stadio ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti, ai fotografi, ai tecnici ed agli operatori radiofonici, televisivi e cinematografici che non risultino in possesso delle tessere o degli accrediti o delle autorizzazioni di cui sopra.

Non sono ammesse convenzioni in deroga a tali previsioni. Ciò anche da parte dei proprietari e/o gestori dello stadio, che non possono stipulare accordi elusivi del divieto di accesso a chi non è autorizzato ad assistere alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti secondo le modalità previste dalle presenti "Norme". Le società calcistiche ospitanti devono denunciare tali irregolarità alla Lega Nazionale Professionisti e intervenire presso il gestore per impedire ogni comportamento in violazione. Qualora nel corso della stagione sportiva si verifichino particolari situazioni pregiudizievoli per l'ordine pubblico o per l'incolumità degli spettatori

all'interno dello stadio, le Società calcistiche ospitanti possono vietare, sentita la Lega Nazionale Professionisti, in via cautelare, l'accesso alle apposite postazioni ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici di una o più Emittenti ancorchè in possesso delle "Tessere - Stampa" e/o degli "accrediti per l'accesso" e/o delle autorizzazioni. Le Società calcistiche interessate devono dare motivata comunicazione del provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti.

ART. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA E ALLA SALA STAMPA

Possono accedere alla Tribuna Stampa e alla Sala Stampa i giornalisti qualificati in base alla legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione della "Tessera - Stampa" rilasciata dal C.O.N.I. o dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante o dell'autorizzazione.

Possono accedere alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori televisivi in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante.

ART. 3 ACCESSO ALLE POSTAZIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE

Le società calcistiche ospitanti possono concedere l'accesso alle postazioni loro assegnate:

a) a un solo giornalista per ciascuna Emittente radiofonica regolarmente

autorizzata dalla Lega Nazionale Professionisti;

 b) a un solo giornalista e a non più di due tecnici per ciascuna Emittente televisiva regolarmente autorizzata dalla Lega Nazionale Professionisti.
 Le Società calcistiche ospitanti devono impedire l'accesso alle postazioni radiofoniche e televisive ai giornalisti e ai tecnici delle Emittenti che non

abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione ed intervenire presso il gestore dello stadio, qualora vi siano postazioni abusive, ai fini della loro immediata

rimozione.

ART. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO

Le Società calcistiche ospitanti devono impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici televisivi, salve le eccezioni previste dalla Lega Nazionale Professionisti loro comunicate in forma scritta.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto

preventivo accredito.

I fotografi autorizzati debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono operare in aree diverse da quelle assegnante.

ART. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti devono impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici televisivi e dei fotografi al sottopassaggio, agli spogliatoi degli ufficiali di gara e delle due squadre, ed ai locali antistanti agli stessi, salvo le specifiche eccezioni previste dalla Lega Nazionale Professionisti loro comunicate in forma scritta.

Per i casi in cui le strutture dello stadio non consentano di adibire altrove a Sala Stampa locali di sufficiente capienza, le Società calcistiche ospitanti potranno utilizzare i locali antistanti gli spogliatoi. In tal caso, salvo situazioni ostative di emergenza, l'accesso alle zone così adibite a Sala Stampa è consentito non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

ART.6 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali i tesserati potranno rilasciare interviste soltanto nella Sala Stampa o nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti, le quali devono impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. Le interviste, possono essere trasmesse in differita dalle Emittenti radiofoniche e televisive non prima delle ore 20,30 per le gare disputate in orario pomeridiano (con inizio entro le ore 16.00) e delle ore 24.00 per le gare disputate in orario tardo pomeridiano e serale.

ART. 7 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

Le Società calcistiche ospitanti che intendano rilasciare a operatori cinematografici l'accredito di accesso allo stadio dovranno darne comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti evidenziando i motivi di tale presenza.

L'eventuale presenza di operatori cinematografici nel recinto di giuoco e, comunque, negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Lega Nazionale Professionisti.

ART. 8 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

Le Società calcistiche possono rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi dei giornalisti, dei fotografi e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle proprie gare interne di competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti.

Le "Tessere-Stampa" e i "Tagliandi di accesso" di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alle seguenti condizioni :

1) - le richieste di rilascio ai giornalisti delle "Tessere-Stampa e dei "Tagliandi

accesso" dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai Direttori responsabili degli organi di informazione interessati;

 - le richieste di rilascio delle "Tessere - Stampa" saranno valide per l'intera stagione sportiva 2000/2001; i "Tagliandi di accesso" saranno validi

soltanto per la singola gara;

3) - le richieste di rilascio delle "Tessere - Stampa" dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2000/2001; le richieste di rilascio dei "Tagliandi di accesso" dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche ospitanti almeno cinque giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;

4) - le "Tessere - Stampa" potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la

Società calcistica ospitante;

5) - i "Tagliandi di accesso" potranno essere rilasciati anche ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di inviati, da città diversa da quella in cui ha sede la

Società calcistica ospitante;

6) - i "Tagliandi di accesso" potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto l'autorizzazione per l'esercizio della cronaca dalla Lega Nazionale Professionisti e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell'art. 8 del "Regolamento per l'esercizio della cronaca radiofonica" e dell'art. 8 del "Regolamento

per l'esercizio della cronaca televisiva";

7) - i "Tagliandi di accesso" potranno essere rilasciati ai fotografi professionisti; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai legali rappresentanti delle Agenzie fotografiche o dai Direttori Responsabili degli Organi di informazione interessati almeno cinque giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei "Tagliandi di accesso" saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 5 delle presenti "Norme"; le Società di calcio possono comunque rifiutarsi, per giustificati motivi, di rilasciare i tagliandi di accesso ai fotografi.

8) - i tecnici e/o gli operatori delle Emittenti televisive che abbiano ottenuto l'autorizzazione della Lega Nazionale Professionisti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'Emittente di appartenenza per la realizzazione dei servizi televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del "Tagliando di accesso" rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza. Si ribadisce che:

 ciascuna Emittente radiofonica potrà far accedere allo stadio ed alla postazione ad essa assegnata un giornalista e un eventuale tecnico;

- ciascuna Emittente televisiva potrà far accedere allo stadio ed alla postazione ad essa assegnata un giornalista e non più di due tecnici e/o

operatori;

9) - le richieste di rilascio agli operatori cinematografici dei "Tagliandi di accesso" dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai legali rappresentanti delle Imprese cinematografiche interessate alle riprese almeno dieci giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; le Società calcistiche sono tenute in ogni caso, prima di concedere l'accesso, a comunicare le motivate richieste alla Lega Nazionale Professionisti, nell'interesse dell'organizzazione calcistica e nel rispetto delle sue finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nelle presenti "Norme" le Società calcistiche ospitanti dovranno darne immediata comunicazione alla

Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di competenza.

Le Emittenti titolari di diritti acquisiti in virtù di contratti stipulati con la Lega Nazionale Professionisti o con le sue società potranno far accedere agli stadi giornalisti, tecnici ed operatori nel rispetto dei contenuti dei contratti stessi e delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Professionisti per disciplinare le presenze negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara.

ART. 9 RAPPORTI CON LA U.S.S.I.

A seguito delle intese intercorse con l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.) la Lega Nazionale Professionisti invita le Società calcistiche a mantenere assidui rapporti, anche attraverso il proprio Ufficio Stampa, con il Rappresentante regionale della U.S.S.I. stessa e ciò allo scopo:

a) di concordare, sentita la Lega Nazionale Professionisti, i criteri di valutazione delle richieste di accredito non previste nelle presenti

"Norme";

 b) di procedere congiuntamente all'assegnazione dei posti nella "Tribuna Stampa" quando il numero delle richieste di accesso pervenute superi la capienza disponibile;

 c) di assicurare il rispetto delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Professionisti da parte dei giornalisti che abbiano ottenuto per

l'accesso agli stadi;

d) di impedire l'accesso di persone non qualificate alla Tribuna Stampa ed alla Sala Stampa.

Le Società calcistiche sono tenute a comunicare alla Lega Nazionale Professionisti il nome e le attribuzioni del proprio Dirigente incaricato di curare i rapporti con la stampa e di mantenere i collegamenti con il Rappresentante Regionale della U.S.S.I..

ART. 10 DEFERIMENTO DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

La Lega Nazionale Professionisti deferirà ai competenti Organi disciplinari le Società calcistiche ed i tesserati che non rispettino o non facciano rispettare le disposizioni contenute nelle presenti "Norme".

ART. 11 TESSERE IN FRANCHIGIA

Su tutte le "Tessere - Stampa" per l'accesso agli stadi rilasciate dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto dell'art. 10 delle presenti "Norme" dovrà essere apposto il bollino federale.

In sede di conguaglio verrà applicata la franchigia per le "Tessere - Stampa" e per i "Tagliandi di accesso" rilasciati ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti, ai fotografi, ai tecnici ed agli operatori televisivi e cinematografici

Le suddette "Tessere - Stampa" ed i suddetti "Tagliandi di accesso" verranno esclusi pertanto dal pagamento della quota percentuale di partecipazione sugli incassi prevista dall'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti.

Il numero massimo delle "Tessere -Stampa" e dei "Tagliandi di accesso" che usufruiscono della franchigia viene stabilito dalla Lega Nazionale Professionisti per ciascuna stagione in base ai dati ufficiali contenuti nella pubblicazione dal titolo "Popolazione e movimento anagrafico dei Comuni" edito dall'Istituto Centrale di Statistica.

La Lega Nazionale Professionisti comunicherà quanto prima, con apposita circolare, il numero massimo delle "Tessere" e dei "Tagliandi" che usufruiranno della franchigia nella stagione sportiva 2000/2001.

ART. 12 COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

Le presenti "Norme" regolamentano il rilascio degli accrediti validi unicamente per l'accesso agli stadi in occasione delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti.

Si precisa pertanto che per tutte le gare internazionali ufficiali organizzate in Italia, gli Organi di informazione sono tenuti, per quanto riguarda l'accesso agli stadi, al rispetto delle norme contenute nei regolamenti e nelle specifiche disposizioni della F.I.F.A., dell'U.E.F.A. e della F.I.G.C.

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA TELEVISIVA

EMANATO

DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è emanato dalla Lega Nazionale Professionisti per assicurare, nel rispetto del diritto di cronaca previsto dall'art. 5, comma 2 della Legge 422/93, modalità di accesso paritarie per tutte le emittenti, compatibili con la necessità di tutelare la regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni, oltreché di garantire la sicurezza negli stadi, tenuto conto del diritto delle società calcistiche di trarre congrue utilità economiche dall'allestimento e dallo svolgimento delle partite.

ART.2 ACCESSO AGLI STADI

L'accesso agli stadi delle Emittenti è subordinato al rilascio dell'apposita autorizzazione da parte della Lega Nazionale Professionisti.

L'autorizzazione per l'accesso è rilasciata in favore delle Emittenti unicamente per quegli stadi ove si disputano gare di Società calcistiche del bacino di utenza oggetto della concessione di cui le Emittenti sono titolari.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata alle Emittenti:

- che siano in possesso dei requisiti elencati al successivo art.6;

 che abbiano presentato specifica domanda corredata dalla documentazione elencata al successivo art.7;

- che si impegnino ad accettare integralmente il presente Regolamento.

L'Emittente che intenda acquisire l'autorizzazione per le gare disputate da più Società calcistiche, purché del suo bacino di utenza, deve elencare nella domanda da inoltrare alla Lega Nazionale Professionisti le Società per le quali l'autorizzazione stessa è richiesta.

Alle Emittenti aventi bacino di utenza nazionale l'autorizzazione verrà concessa per le gare disputate dalle Società facenti capo alla Lega Nazionale Professionisti per le quali le singole Emittenti abbiano presentato specifica domanda.

Nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza degli impianti, le autorizzazioni concesse dalla Lega Nazionale Professionisti non costituiscono di per sé titolo di accesso agli stadi, che deve essere rilasciato dalle singole società ospitanti, compatibilmente con gli spazi disponibili negli stadi.

ART.3 DIRITTO DI CRONACA TELEVISIVA

La cronaca televisiva riguarda ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri del campionato di calcio di serie A e del campionato di calcio di serie B.

Le riprese audiovisive delle gare per le quali le emittenti abbiano ottenuto

l'autorizzazione alla loro diffusione verranno utilizzate esclusivamente in differita nell'ambito dei telegiornali e delle trasmissioni che abbiano contenuto informativo dopo le 20.30 se riferite alle partite pomeridiane, con orario di inizio entro le ore

15.00, e dopo le 24.00 se riferite a quelle serali.

L'utilizzo delle immagini deve essere contenuto entro i tre minuti complessivi per ciascun giorno di calendario solare di cui al comma 1 ed entro quattro minuti se nello stesso giorno si disputa più di una partita di interesse generale nel singolo bacino di utenza dell'emittente televisiva. Il limite dei tre minuti non è superabile per singola partita.

Entro tali condizioni è riconosciuta la più ampia libertà delle emittenti di proporre le

immagini disponibili secondo le proprie scelte editoriali.

Le immagini televisive potranno essere diffuse sino alle ore 24.00 del secondo giorno successivo alle gare in questione; l'eventuale ulteriore utilizzo di tali immagini è consentito esclusivamente nell'ambito dei telegiornali.

ART.4 INTERVISTE E ASPETTI ORGANIZZATIVI

Le interviste ai calciatori, ai tecnici, ai Dirigenti ed agli altri tesserati delle Società ospitanti ed ospitate hanno luogo unicamente nelle Sala Stampa degli stadi secondo quanto previsto dalle apposite "NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETA' CALCISTICHE E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE" emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.

Le interviste non possono essere effettuate prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare e possono essere trasmesse in differita non prima delle ore 20.30 se riferite alle partite pomeridiane (con orario di inizio entro le ore 15.00) e delle ore

24.00 se riferite a quelle serali.

Le emittenti devono occupare le postazioni loro assegnate nella tribuna stampa o in altro settore ad esse appositamente riservato dalle società in funzione della ricettività dello stadio.

Per garantire l'ordinato svolgimento delle attività ed evitare ogni turbativa, durante le partite le emittenti, salvo l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, non possono spostarsi nella tribuna stampa per effettuare riprese, interviste o altre attività.

Non è consentito alle emittenti accedere ai settori riservati al pubblico ed alle aree di pertinenza tecnica (recinto di giuoco, sottopassaggi, spogliatoi).

ART.5 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DI CESSIONE

Fermo quanto stabilito agli articoli 3 e 4, è fatto divieto alle emittenti, prima dell'inizio, durante e al termine delle gare di:

a) effettuare collegamenti in diretta con gli stadi, con qualsiasi mezzo, per la

trasmissione in video, in audio e/o in audio-video di cronache, commenti ed

interviste flash di aggiornamento;

b) effettuare collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con altre emittenti (anche appartenenti allo stesso Gruppo, Catena o radiofoniche o televisive Consorzio) per la trasmissione in diretta o in differita in audio-video di cronache parlate, commenti, interviste e flash di aggiornamento;

E' fatto altresì divieto di:

a) utilizzare le riprese visive e sonore e le interviste per trasmissioni effettuate anche per finalità pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, televendite, sovrimpressione di marchi commerciali); per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e/o scritte di aziende commerciali e industriali, comprese quelle operanti nei settori dell'elettronica e dell'informatica; per iniziative promo-pubblicitarie (quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.);

b) utilizzare le riprese visive e sonore con mezzi di diffusione diversi da quello

televisivo;

c) utilizzare le riprese visive e sonore per la commercializzazione, in Italia e/o all'estero, nel settore dell'home-video (videocassette, videodischi, ecc.) e, più in generale, nel settore del multimediale;

d) cedere a terzi o comunque fare utilizzare a terzi, anche a titolo gratuito, le riprese visive e sonore delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti e delle interviste effettuate nella sala Stampa degli stadi, per la trasmissione televisiva di servizi sportivi.

ART.6 REQUISITI PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'esercizio della cronaca televisiva viene svolto dalle emittenti che:

a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni vigenti;

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del competente Tribunale nella Regione in cui hanno sede (art.5 Legge 3.2.1963 n.69);

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva televisiva a persone iscritte all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti nel rispetto della Legge 3.2.1963 n.69 ovvero, in via di eccezione, a persone munite di formale documento rilasciato

dall'emittente, comprovante attività propedeutica a divenire pubblicista;

d) abbiano stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa valida per la copertura di tutti gli eventuali danni a persone ed a cose da esse direttamente o indirettamente provocati all'interno degli stadi nello svolgimento delle attività connesse all'esercizio della cronaca televisiva; i massimali assicurativi per la responsabilità civile verso terzi non dovranno essere inferiori a £.2.000.000.000 (duemiliardi) per ogni sinistro, con il limite di £.1.000.000.000 (unmiliardo) per danni a cose. Ad ogni autorizzazione fa capo una Polizza Assicurativa non cumulabile fra più soggetti autorizzati.

Il rilascio e la validità dell'autorizzazione sono subordinati all'integrale rispetto da

parte dell'Emittente di tutte le clausole del presente Regolamento.

ART. 7 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione le Emittenti debbono far pervenire una domanda scritta alla Lega Nazionale Professionisti che deve essere redatta, in ottemperanza a quanto previsto al precedente articolo 2, come nel fac-simile allegato sub.1 al presente regolamento, del quale fa parte integrante e sostanziale.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti, in originale o in copia autentica:

 a) attestato comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente art. 6 (certificato di iscrizione Registro Ditte) e l'Iscrizione al Registro Stampa della Cancelleria del Tribunale di cui alla lettera b) del precedente art. 6;

b) Concessione Ministeriale o altro titolo legittimante l'attività di radiodiffusione

televisiva;

 c) elenco dei soggetti indicati all'articolo 6 lettera c, designati dall'Emittente per l'effettuazione dei servizi, corredato dalle loro generalità complete e dai documenti comprovanti l'iscrizione all'Albo;

d) polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lettera d) del precedente

art. 6.

e) dichiarazione di presa visione e di incondizionata accettazione del presente Regolamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente, nella formula predisposta dalla Lega Nazionale Professionisti.

La Lega Nazionale Professionisti esaminerà unicamente le domande che perverranno

corredate dalla prescritta documentazione.

L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora nel corso della stagione per la quale è rilasciata l'Emittente cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività.

Ogni variazione ai dati di cui alle lettere da a) a e) dovrà essere comunicata entro 6 giorni.

ART.8

ACCESSO AGLI STADI DEI GIORNALISTI E DEL PERSONALE TECNICO DELLE EMITTENTI AUTORIZZATE

Per l'accesso agli stadi le Emittenti debbono richiedere alle Società calcistiche ospitanti apposito lasciapassare.

La richiesta deve pervenire alle Società per iscritto, anche telegraficamente o per telefax, almeno cinque giorni prima della data della gara per la quale si chiede l'accesso.

Le Società calcistiche ospitanti possono concedere l'accesso alle postazioni o piazzole da esse assegnate ad un solo soggetto tra quelli indicati all'articolo 6 lettera c) e a

non più di due tecnici per ciascuna Emittente autorizzata, compatibilmente con la disponibilità delle postazioni e subordinatamente alle esigenze delle Emittenti titolari di diritti in forza di contratti stipulati con la Lega Nazionale Professionisti o con le stesse società.

In ogni caso i soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) ed i tecnici sono tenuti al rispetto delle "NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETA' CALCISTICHE E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE" emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.

L'identità e la qualifica dei soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) devono essere

comprovate nel momento in cui accedono allo stadio.

I tecnici delle Emittenti autorizzate possono accedere allo stadio accompagnati dai soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) incaricati dei servizi di cronaca televisiva e devono esibire all'ingresso idoneo documento di riconoscimento.

I soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) ed i tecnici autorizzati ad accedere agli stadi possono svolgere attività unicamente per conto delle testate presso le quali sono accreditati.

ART. 9 MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL LAVORO GIORNALISTICO E DEL PERSONALE TECNICO DELLE EMITTENTI TELEVISIVE

E' fatto divieto ai soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) ed al personale tecnico autorizzati di:

- utilizzare postazioni diverse da quelle loro assegnate;

- utilizzare per le attrezzature tecniche spazi diversi da quelli loro assegnati;

 utilizzare gli impianti di servizio degli stadi (energia elettrica, telefono, acqua ecc.) senza aver ottenuto espressa autorizzazione dagli organizzatori, previo accordo per il pagamento dei servizi richiesti;

- intralciare, anche con le attrezzature tecniche, l'afflusso e il deflusso del pubblico e

ostacolare la visibilità degli spettatori;

- richiedere prestazioni ed assistenza al personale di servizio negli stadi;

 effettuare prestazioni e servizi per conto di Emittenti non autorizzate ovvero colpite da provvedimenti sanzionatori di sospensione o revoca.

ART. 10 DOVERI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' CALCISTICHE

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento e di quello

della Lega Nazionale Professionisti.

Le società calcistiche ospitanti, tramite i propri Dirigenti e gli incaricati alla vigilanza dell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso di coloro che, anche se muniti di tessere o di biglietti, sia in omaggio che a pagamento, pretendano di accedere allo stadio per realizzare una qualsiasi delle attività sopra indicate senza la preventiva prescritta autorizzazione.

E' vietato alle Società calcistiche ospitanti:

- far accedere allo Stadio i giornalisti ed il personale tecnico di Emittenti televisive che non abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art.2 del presente Regolamento;

- far accedere allo Stadio i giornalisti ed il personale tecnico delle Emittenti televisive a carico delle quali la Lega abbia adottato il provvedimento di sospensione o quello

di revoca dell'autorizzazione all'ingresso ai sensi del successivo articolo 11.

Le Società calcistiche interessate devono dare immediata comunicazione scritta alla Lega Nazionale Professionisti, per i provvedimenti consequenziali, delle violazioni

del presente Regolamento di cui siano venute a conoscenza.

La Lega Nazionale Professionisti deferisce ai competenti Organi disciplinari le Società calcistiche di appartenenza che non esercitino la dovuta vigilanza ovvero non facciano rispettare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del presente Regolamento.

ART.11 SANZIONI

La Lega Nazionale Professionisti, accertata la violazione del presente Regolamento, adotta nei confronti delle Emittenti televisive i seguenti provvedimenti:

a) diffida, nei casi di errata interpretazione del presente Regolamento;

b) sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3,4,5,8 e 9;

c) revoca dell'autorizzazione, nei casi di recidiva da parte di Emittenti nei confronti delle quali sia già stato inflitto il provvedimento di sospensione per i motivi indicati

alla precedente lettera b).

I provvedimenti di cui sopra sono adottati con specifica motivazione dalla Lega Nazionale Professionisti, previa contestazione scritta (raccomandata A.R. ovvero telefax) all'Emittente.

La sospensione e la revoca dell'autorizzazione, in presenza di prove che dimostrino

la/le violazione/i compiuta/e dall'Emittente, sono immediatamente esecutive.

La Lega Nazionale Professionisti in qualsiasi momento revoca l'autorizzazione alle

Emittenti che non siano più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art.6.

ART.12 COMUNICAZIONI UFFICIALI DEI PROVVEDIMENTI

La Lega Nazionale Professionisti dà notizia dell'esito delle domande alle singole Emittenti televisive ed alle Società calcistiche interessate dalle autorizzazioni concesse.

La Lega Nazionale Professionisti dà contestuale e motivata comunicazione scritta dei provvedimenti di cui sopra alle Emittenti ed alle Società calcistiche interessate.

ART.13 NULLITA' DI ACCORDI IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

E' nulla ogni convenzione stipulata da emittenti con proprietari e/o gestori degli stadi che attribuisca alle emittenti stesse diritti e facoltà elusive o comunque in violazione del presente regolamento.

Per presa visione ed espressa ed incondizionata accettazione del regolamento si appone la sigla su ogni foglio del regolamento e la firma per esteso nella presente pagina:

(firma	del legal	e rappresentante	dell'emittente)

Per espressa accettazione della clausola di cui all'art.13 sulla nullità di accordi in contrasto con il presente regolamento:

(firma del legale rappresentante dell'emittente)

ALLEGATO N. 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI CUI ALL'ART.7, ALLEGATO 1, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL REGOLAMENTO PER LA CRONACA TELEVISIVA

RACCOMANDATA

Data,

Spett. Lega Nazionale Professionisti Via Rosellini 4 20124 MILANO

RICHIESTA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA TELEVISIVA PER LE PARTITE DISPUTATE IN CASA DALLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ NELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001

L'Emittente		, in persona del suo
Legale Rappresentante	1	presenta
formale richiesta a Codesta	a spettabile Lega Nazionale	Professionisti al fine di
ottenere l'autorizzazione pe	er l'esercizio della cronaca	televisiva per le partite
disputate in casa	dalla prima squadra	della/e Società
disputate in casa	nella stagione sportiva	2000/2001.
	nona otagione sperii.	
La richiedente Emittente _		, in persona del suo
	dichiara di aver	
Legale Rappresentante		
	13	a talarmourin rinana rilaconata
preso atto che l'autorizzazio	ne per l'esercizio della cronac	a televisiva viene rilasciata
preso atto che l'autorizzazio	ssionisti nel rigoroso rispetto	del "Regolamento per la
preso atto che l'autorizzazio dalla Lega Nazionale Profe- cronaca televisiva" nonchè d	ne per l'esercizio della cronac ssionisti nel rigoroso rispetto lelle "Norme relative ai rappor in occasione delle gare organi	del "Regolamento per la rti tra le Società calcistiche

	L'Emittentenel rispetto del "Regolamento per la cronaca televisiva" allega alla presente i documenti qui di seguito elencati:				
	 a) attestato comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. (certificato di iscrizione Registro Ditte) e l'Iscrizione al Registro Stampa de Cancelleria del Tribunale di cui alla lettera b) dell'art. 6; 				
	b) Concessione Ministeriale rilasciata dal Ministero delle Poste e delle Telecomuncazioni;				
	 c) generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati dall'Emittente per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti in copia autentica comprovanti la loro iscrizione all'Albo; 				
	 d) copia autenticata, regolarmente quietanzata, della polizza assicurativa di cui al punto d) dell'art. 6 del "Regolamento per la cronaca televisiva"; 				
	e) copia del Regolamento siglata su tutte le pagine e debitamente sottoscritta nella pagina finale dal Legale Rappresentante dell'Emittente.				
	L'Emittente resta in attesa di ricevere dalla Lega Nazionale Professionisti la comunicazione dell'accertata regolarità della presente domanda e della relativa autorizzazione.				
	Distinti saluti.				
	IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'EMITTENTE				
	(Timbro)				
	(Nome)				
	(Firma)				
3					

.

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOFONICA

EMANATO

DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è emanato dalla Lega Nazionale Professionisti per assicurare, nel rispetto del diritto di cronaca previsto dall'art. 5, comma 2 della Legge 422/93, modalità di accesso paritarie per tutte le emittenti, compatibili con la necessità di tutelare la regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni oltreché di garantire la sicurezza negli stadi, tenuto conto del diritto delle società calcistiche di trarre congrue utilità economiche dall'allestimento e dallo svolgimento delle partite".

ART.2 ACCESSO AGLI STADI

L'accesso delle Emittenti agli stadi è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Lega Nazionale Professionisti.

L'autorizzazione per l'accesso è rilasciata in favore delle Emittenti unicamente per quegli stadi ove si disputano gare di Società calcistiche del bacino di utenza oggetto della concessione di cui le Emittenti medesime sono titolari.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata alle Emittenti:

- che siano in possesso dei requisiti elencati al successivo art.6;

- che abbiano presentato specifica domanda corredata dalla documentazione elencata al successivo art.7;

- che si impegnino ad accettare integralmente il presente Regolamento.

L'Emittente che intenda acquisire l'autorizzazione per le gare disputate da più Società calcistiche deve elencare nella domanda da inoltrare alla Lega Nazionale Professionisti le Società per le quali l'autorizzazione stessa è richiesta.

Alle Emittenti aventi bacino di utenza nazionale l'autorizzazione verrà concessa per le gare disputate dalle Società facenti capo alla Lega Nazionale Professionisti per le quali le singole Emittenti abbiano presentato specifica domanda.

Nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza degli impianti, le autorizzazioni concesse dalla Lega Nazionale Professionisti non costituiscono di per sé titolo di accesso agli stadi, che deve essere rilasciato dalle singole società ospitanti, compatibilmente con gli spazi disponibili negli stadi.

ART.3 DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA

L'esercizio della cronaca radiofonica da parte delle emittenti autorizzate all'accesso agli stadi avviene nell'ambito di trasmissioni di contenuto informativo.

Le emittenti radiofoniche dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri di campionato di calcio di serie A e del campionato di serie B, di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara. Tali finestre non sono frazionabili né cumulabili; eventuali sforamenti e/o flash per l'aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi in ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive.

Fermo quanto sopra, le sole emittenti accreditate e realmente presenti in contemporanea su tutti i campi se meno di cinque e su almeno cinque campi se più di cinque possono sostituire, a loro scelta, una delle sei finestre con interventi liberi di aggiornamento dai vari campi, nel limite complessivo di tre minuti per ogni giorno di calendario solare.

All'interno di tali finestre informative è riconosciuta la più ampia libertà di cronaca da parte delle emittenti radiofoniche.

ART.4 INTERVISTE E ASPETTI ORGANIZZATIVI

Le interviste ai calciatori ed ai tecnici delle società ospitanti ed ospitate avranno luogo nella sala stampa degli stadi secondo quanto previsto dalle apposite "NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETA' CALCISTICHE E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE" emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.

Dette interviste non possono essere effettuate prima che siano trascorsi venti minuti dal

termine delle gare.

Le emittenti devono occupare le postazioni loro assegnate nella tribuna stampa o in altro settore ad esse appositamente riservato dalle società in funzione della ricettività dello stadio.

Per garantire l'ordinato svolgimento delle attività ed evitare ogni turbativa, durante lo svolgimento delle partite le emittenti, salvo l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, non possono spostarsi nella tribuna stampa per effettuare interviste o altre attività.

Non è consentito alle emittenti accedere ai settori riservati al pubblico ed alle aree di pertinenza tecnica (recinto di gioco, sottopassaggi, spogliatoi).

ART.5 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DI CESSIONE

Fermo quanto stabilito agli articoli 3 e 4 è' fatto divieto alle Emittenti, prima dell'inizio, durante e al termine delle gare, di effettuare dallo stadio collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con altre Emittenti radiofoniche o televisive (anche appartenenti allo stesso Gruppo, Catena o Consorzio) per la trasmissione della cronaca.

E' inoltre fatto divieto di utilizzare le cronache e le interviste con un mezzo di diffusione diverso da quello radiofonico e di inserire sponsorizzazioni, patrocini, iniziative promopubblicitarie (quiz, giochi, concorsi a premi, lotterie,) e/o interruzioni pubblicitarie nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca di cui al precedente articolo 3.

ART.6 REQUISITI PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'esercizio della cronaca radiofonica viene svolto dalle Emittenti che:

a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni vigenti;

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del competente Tribunale nella Regione in cui hanno sede (art.5 Legge 3.2.1963 n.69);

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti nel rispetto della Legge 3.2.1963 n.69; ovvero, in via di eccezione, a persone munite di formale documento rilasciato dalla emittente,

comprovante attività propedeutica a divenire pubblicista;

d) abbiano stipulato con primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa valida per la copertura di tutti gli eventuali danni a persone ed a cose da esse direttamente o indirettamente provocati all'interno degli stadi nello svolgimento delle attività connesse all'esercizio della cronaca radiofonica; i massimali assicurativi per la responsabilità civile verso terzi non dovranno essere inferiori a £.1.000.000.000 (unmiliardo) per ogni sinistro, con il limite di £.500.000.000 (cinquecentomilioni) per danni a cose. Ad ogni autorizzazione fa capo una Polizza Assicurativa non cumulabile fra più soggetti autorizzati.

Il rilascio e la validità dell'autorizzazione sono subordinati all'integrale rispetto da parte

dell'Emittente di tutte le clausole del presente Regolamento.

ART. 7 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2 le Emittenti debbono far pervenire una domanda scritta alla Lega Nazionale Professionisti che deve essere redatta, in ottemperanza a quanto previsto al precedente articolo 2, come nel fac-simile allegato sub.1 al presente regolamento, del quale fa parte integrante e sostanziale.

Nella domanda ciascuna Emittente deve indicare la o le Società calcistiche per le quali viene richiesta l'autorizzazione.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti, in originale o in copia autentica:

a) attestato comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente art.
 6 (certificato di iscrizione Registro Ditte) e l'Iscrizione al Registro Stampa della

Cancelleria del Tribunale di cui alla lettera b) del precedente art. 6;

b) concessione ministeriale o altro titolo legittimante l'attività di radiodiffusione;

c) elenco dei soggetti indicati all'art 6 lettera c, designati dall'Emittente per l'effettuazione dei servizi, corredato dalle loro generalità complete e dai documenti comprovanti l'iscrizione all'Albo;

d) polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lettera d) del precedente art.

accettazione del presente e) dichiarazione di presa visione e di incondizionata Regolamento sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Emittente, nella formula predisposta dalla Lega Nazionale Professionisti.

La Lega Nazionale Professionisti esaminerà unicamente le domande che perverranno

corredate della prescritta documentazione.

L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora nel corso della stagione per la quale è rilasciata l'Emittente cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività. Ogni variazione ai dati di cui da a) ad e) dovrà essere comunicata entro 6 giorni.

ART.8 ACCESSO AGLI STADI DEI GIORNALISTI DELLE EMITTENTI AUTORIZZATE

Per l'accesso agli stadi le Emittenti debbono richiedere alle Società calcistiche ospitanti

apposito lasciapassare.

La richiesta deve pervenire alle Società, per iscritto, anche telegraficamente o per telefax, almeno cinque giorni prima della data della gara per la quale si chiede l'accesso. Le Società calcistiche ospitanti possono concedere l'accesso alle postazioni da esse assegnate ad un solo soggetto tra quelli indicati all'articolo 6 lettera c) per ciascuna Emittente autorizzata, compatibilmente con la disponibilità delle postazioni e subordinatamente alle esigenze delle Emittenti titolari di diritti di esclusiva in forza di contratti stipulati con la Lega Nazionale Professionisti o con le stesse società.

In ogni caso i soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) sono tenuti al rispetto delle "NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETA' CALCISTICHE E GLI

ORGANI D'INFORMAZIONE" emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.

L'identità e la qualifica dei soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) deve essere

comprovata nel momento in cui accedono allo stadio.

Un eventuale singolo tecnico potrà accedere allo stadio solo se munito di formale della propria emittente comprovante la qualifica professionale e compatibilmente con gli spazi a disposizione nella tribuna stampa.

I soggetti autorizzati ad accedere agli stadi possono svolgere attività unicamente per

conto delle testate presso le quali sono accreditati.

ART. 9

MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL LAVORO GIORNALISTICO E DEL PERSONALE TECNICO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE

E' fatto divieto ai soggetti indicati all'articolo 6 lettera c) di:

- utilizzare postazioni diverse da quelle loro assegnate;

- utilizzare per le attrezzature tecniche spazi diversi da quelli loro assegnati;

 utilizzare gli impianti di servizio degli stadi (energia elettrica, telefono, acqua ecc.)
 senza aver ottenuto espressa autorizzazione dagli organizzatori, previo accordo per il pagamento dei servizi richiesti;

- intralciare, anche con le attrezzature tecniche, l'afflusso e il deflusso del pubblico e

ostacolare la visibilità degli spettatori;

- richiedere prestazioni ed assistenza al personale di servizio negli stadi;

 effettuare prestazioni e servizi per conto di emittenti non autorizzate ovvero colpite da provvedimenti sanzionatori di sospensione o revoca.

ART.10 <u>DOVERI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO</u> <u>DELLE SOCIETA' CALCISTICHE</u>

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento e di quello della

Lega Nazionale Professionisti.

Le società calcistiche ospitanti, tramite i propri Dirigenti e gli incaricati alla vigilanza dell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso di coloro che, anche se muniti di tessere o di biglietti, sia in omaggio che a pagamento, pretendano di accedere allo stadio per realizzare una qualsiasi delle attività sopra indicate senza la preventiva prescritta autorizzazione o, comunque, in contrasto con le norme emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.

E' vietato alle Società calcistiche ospitanti:

- far accedere allo Stadio i giornalisti di Emittenti che non abbiano ottenuto

l'autorizzazione di cui all'art.2 del presente Regolamento;

 far accedere allo Stadio i giornalisti delle Emittenti a carico delle quali la Lega abbia adottato il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione all'ingresso ai sensi del successivo articolo 11.

Le Società calcistiche interessate devono dare immediata comunicazione scritta alla Lega Nazionale Professionisti, per i provvedimenti consequenziali, delle violazioni del

presente Regolamento di cui siano venute a conoscenza.

La Lega Nazionale Professionisti deferisce ai competenti Organi disciplinari le Società calcistiche di appartenenza che non esercitino la dovuta vigilanza ovvero non facciano rispettare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del presente Regolamento.

ART.11 SANZIONI

La Lega Nazionale Professionisti, accertata la violazione del presente Regolamento, adotta nei confronti delle Emittenti radiofoniche i seguenti provvedimenti:

a) diffida, nei casi di errata interpretazione del presente Regolamento;

b) sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi di mancato rispetto delle

disposizioni di cui ai precedenti articoli 3,4,5,8 e 9;

c) <u>revoca dell'autorizzazione</u>, nei casi di recidiva da parte di Emittenti nei confronti delle quali sia già stato inflitto il provvedimento di sospensione per i motivi indicati alla precedente lettera b).

I provvedimenti di cui sopra sono adottati con specifica motivazione dalla Lega Nazionale Professionisti, previa contestazione scritta (raccomandata A.R. ovvero

telefax) all'Emittente.

La sospensione e la revoca dell'autorizzazione, in presenza di prove che dimostrino la/le

violazione/i compiuta/e dall'Emittente, sono immediatamente esecutive.

La Lega Nazionale Professionisti in qualsiasi momento revoca l'autorizzazione alle Emittenti che non siano più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art.6.

ART.12 COMUNICAZIONI UFFICIALI DEI PROVVEDIMENTI

La Lega Nazionale Professionisti dà notizia dell'esito delle domande alle singole Emittenti radiofoniche e alle Società calcistiche interessate dalle autorizzazioni concesse.

La Lega Nazionale Professionisti dà contestuale e motivata comunicazione scritta dei provvedimenti di cui sopra alle Emittenti ed alle Società calcistiche interessate.

a) attestato comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 6 (certificato di iscrizione Registro Ditte) e l'Iscrizione al Registro Stampa della Cancelleria del Tribunale di cui alla lettera b) dell'art. 6; b) Concessione Ministeriale rilasciata dal Ministero delle Poste e delle Telecomuncazioni; c) generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati dall'Emittente per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti in copia autentica comprovanti la loro iscrizione all'Albo; d) copia autenticata, regolarmente quietanzata, della polizza assicurativa di cui al punto d) dell'art. 6 del "Regolamento per la cronaca radiofonica"; e) copia del Regolamento siglata su tutte le pagine e debitamente sottoscritta nella pagina finale dal Legale Rappresentante dell'Emittente. resta in attesa di ricevere dalla Lega L'Emittente Nazionale Professionisti la comunicazione dell'accertata regolarità della presente domanda e della relativa autorizzazione. Distinti saluti. IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'EMITTENTE

(Timbro)	5	
(11moro)	!	
(Nome)		
(Firma)		

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI CUI ALL'ART.7, ALLEGATO 1, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL REGOLAMENTO PER LA CRONACA RADIOFONICA

RACCOMANDATA

Data,

Spett. Lega Nazionale Professionisti Via Rosellini 4 20124 MILANO

RICHIESTA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA
RADIOFONICA PER LE PARTITE DISPUTATE IN CASA DALLA PRIMA SQUADRA DELLA
SOCIETÀ
NELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001

L'Emittente Legale Rappresentante formale richiesta a Codesta spottenere l'autorizzazione per l' disputate in casa dal	in persona del suo presenta pettabile Lega Nazionale Professionisti al fine di resercizio della cronaca radiofonica per le partite la prima squadra della/e Società nella stagione sportiva 2000/2001.
Legale Rappresentante preso atto che l'autorizzazion rilasciata dalla Lega Nazionale	, in persona del suo dichiara di aver ne per l'esercizio della cronaca radiofonica viene Professionisti nel rigoroso rispetto del "Regolamento achè delle "Norme relative ai rapporti tra le Società ormazione in occasione delle gare organizzate dalla
L'Emittente cronaca radiofonica" allega alla	nel rispetto del "Regolamento per la presente i documenti qui di seguito elencati:

ART.13 NULLITA' DI ACCORDI IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

E' nulla ogni convenzione stipulata da emittenti con proprietari e/o gestori degli stadi che attribuisca alle emittenti stesse diritti e facoltà elusive o comunque in violazione del presente regolamento.

Per presa visione ed espressa ed incondizionata accettazione del regolamento si appone la sigla su ogni foglio del regolamento e la firma per esteso nella presente pagina:

(firma del legale rappresentante dell'emittente)

Per espressa accettazione della clausola di cui all'art.13 sulla nullità di accordi in contrasto con il presente regolamento:

(firma del legale rappresentante dell'emittente)